



COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 09/03/2021

Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DIFFERENZIALI RELATIVE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno 2021 addì 9 del mese di Marzo, alle ore 18.30, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
BONFADINI LAURA	Sindaco	SI
MARCIONI MARIA IVANA	Consigliere	SI
POLES ANGELO	Consigliere	SI
COMERIO ELENA	Consigliere	SI
INVERNIZZI GIUSEPPE	Consigliere	SI
PAPETTI ANNA	Consigliere	SI
CASSANI ROBERTO	Consigliere	SI
BRESSI VITTORIO	Presidente	SI
BODINI ELENA	Consigliere	SI
MIGLIO ANTONIO	Consigliere	SI
BAGATTI CLAUDIA	Consigliere	SI
LOVATI ELENA	Consigliere	NO
ZANGRANDI SIMONE	Consigliere	SI
Presenti: 12		Assenti: 1

E' presente alla seduta l'Assessore esterno BODINI ENRICO.

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA.

Essendo legale il numero degli intervenuti con la sola assenza giustificata del Consigliere Lovati Elena, l'Avv. BRESSI VITTORIO - Presidente - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DIFFERENZIATE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI

Il Presidente del Consiglio, prima di procedere alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, lascia la parola al Sindaco, che interviene per ricordare Maurizio Marasso, mancato prematuramente, per una doverosa e condivisa commemorazione dello stesso.

Di seguito, si procede alla trattazione del primo punto, per il quale relazione l'Assessore Entico Bodini, come riportato nel verbale di seduta.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che ai sensi dell'art. 42, del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" la competenza in materia di approvazione delle aliquote spetta al Consiglio comunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 172, primo comma, lettera c), del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;

Considerato che con Decreto Legislativo del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e ne è stata prevista l'attuazione così come segue:

a) i comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e del Ministero della Giustizia e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico anche ai sensi del D.L. 201/2011;

b) l'art. 1 comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF in misura complessivamente non superiore a 0,8 punti percentuali e stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

c) l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

d) l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;

Preso atto che con l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 convertito con legge n. 148/2011 è stato abrogato l'art. 5 del D. Lgs. n. 23/2011 ripristinando la possibilità di aumentare le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF fino allo 0,8 % anche differenziandole in relazione agli scaglioni di reddito;

Preso atto che il Comune di Vittuone:

- con deliberazione consigliere n. 59 del 29.11.2012 ha istituito, l'addizionale comunale sull'IRPEF;
- con deliberazione consigliere n. 29 del 26.06.2013 sono state approvate le aliquote differenziate relative all'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2013 nonché definita la soglia minima di esenzione;
- con la deliberazione consigliere n. 40 del 24.09.2013 sono state parzialmente rettifiche le deliberazioni n. 59/2012 e n. 29/2013;

Ritenuto opportuno e necessario, per garantire il livello dei servizi esistenti, applicare con il presente atto, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF e modulare l'entità del prelievo in base agli scaglioni di reddito previsti dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività, al fine anche di rendere fiscalmente più equo e aderente al principio di capacità contributiva costituzionalmente riconosciuto, il concorso dei contribuenti al finanziamento delle spese pubbliche;

Ritenuto opportuno assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, l'art. 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011 citato rende obbligatorio, per i Comuni che desiderano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate, l'adozione degli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che per l'anno 2021 risultano quelli di seguito indicati:

- da € 0 a € 15.000,00;
- da € 15.000,01 a € 28.000,00;
- da € 28.000,01 a € 55.000,00;
- da € 55.000,01 a € 75.000,00;
- oltre € 75.000,01;

Ritenuto di applicare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1, del D. Lgs n. 360/1998, modulandola in base ad aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, mantenendo la soglia di esenzione per i redditi annui imponibili non superiori a € 15.000,00= (Per i redditi superiori ad € 15.000,00= le aliquote si applicano al reddito complessivo senza soglia di esenzione);

Dato atto che la Legge 30.12.2018 n. 145 non prevede un nuovo blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali. A differenza di quanto accaduto dal 2016 al 2018, gli Enti Locali dal 2019 acquisiscono nuovamente il potere regolamentare in materia di variazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali disciplinato dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446;

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sul bilancio dell'Ente;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

con votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

Presenti	n. 12
Votanti	n. 12
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	==
Astenuti	n. 3 (Consiglieri Miglio Antonio, Bagatti Claudia e Zangrandi Simone)

DELIBERA

1. di riconfermare, per l'anno 2021, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1 del D. Lgs n. 360/1998, modulando la stessa in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale citata, mantenendo la soglia di esenzione per i redditi annuali imponibili non superiori ad € 15.000,00= (Per i redditi superiori ad € 15.000,00= le aliquote si applicano al reddito complessivo senza soglia d'esenzione), come di seguito indicati:

Scaglioni di Reddito	Aliquota
da 0 a € 15.000,00	0,20%
da € 15.000,01 a € 28.000,00	0,21%
da € 28.000,01 a € 55.000,00	0,40%
da € 55.000,01 a € 75.000,00	0,60%
oltre € 75.000,01	0,80%

2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011.

COMUNE DI VITTUONE

Numero: **5** del **12/02/2021** Ufficio: **Economato**

OGGETTO:
**APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DIFFERENZIATE RELATIVE
ALL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI -**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:

Favorevole

Vittuone, *17/02/2021*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Sara Balzarotti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere:

Favorevole

Vittuone, *17/02/2021*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sara Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno: _____ Capitolo/Articolo: _____

Vittuone,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sara Balzarotti

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 09/03/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. BRESSI VITTORIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 18 MAR. 2021
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vittuone, 18 MAR. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA